

Relazione finanziaria alla legge provinciale 18/2016 “*Interventi di promozione dell'informazione locale*”

Articolo 1

L'articolo enuncia le finalità della legge e non comporta maggiorazioni di spesa.

Articolo 2

L'articolo prevede che la Provincia possa concedere alle imprese di comunicazione locale un contributo a titolo di de minimis. L'impegno finanziario che la Provincia intende mettere a disposizione per tali fini è previsto in un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Alla relativa copertura finanziaria si provvede nell'ambito dei fondi da utilizzare in compensazione (ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), che sono già stati all'uopo autorizzati in bilancio per i fini di cui all'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 sulla missione 14, programma 1 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). Per gli anni successivi la relativa spesa sarà determinata dalla legge di stabilità provinciale.

Articolo 3

L'articolo indica i destinatari delle agevolazioni e non comporta maggiorazioni di spesa.

Articolo 4

L'articolo indica i requisiti per l'accesso alle agevolazioni e non comporta maggiorazioni di spesa.

Articolo 5

Gli interventi previsti all'articolo 5, comma 1, non comportano maggiorazione di spesa in quanto attingono a risorse già stanziare per gli interventi formativi, secondo le modalità previste dalle leggi provinciali 16 giugno 1983 n.19 e 13 dicembre 1999 n. 6. Analogamente per quanto riguarda il comma 2, che riprende attività già previste dalla legge provinciale in materia scolastica.

Articolo 6

L'articolo riguarda la conferenza dell'informazione che sarà convocata dal Comitato provinciale per le comunicazioni in accordo con le strutture provinciali competenti, senza maggiorazioni di spesa.

Articolo 7

L'articolo indica le disposizioni attuative della legge e non comporta maggiorazioni di spesa.

Articolo 8

Anche i contributi previsti dall'articolo 8 non comportano maggiorazione di spesa in quanto attingono a risorse già stanziare per le finalità dell'articolo 23 della legge provinciale n. 6 del 2008 sulle minoranze linguistiche.

Articolo 9

L'articolo riguarda le disposizioni finanziarie.